

ACCORDO QUADRO

tra Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e la Fondazione di Partecipazione di Ricerca Osservatorio Ambientale Regionale della Basilicata

L'anno duemila diciassette, il giorno 5 giugno

tra

Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (C.F.: 92085010095), con sede in Via Armando Magliotto n. 2 - 17100 Savona, di seguito indicata come "CIMA", nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Ing. Luca FERRARIS, legittimato alla stipula del presente Accordo Quadro

e

la Fondazione Osservatorio Ambiente Regionale della Basilicata (C.F.: 96083250769), con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ), di seguito indicata come "FARBAS", nella persona del Presidente Dott. Giovanni MUSSUTO, legittimato alla stipula del presente Accordo Quadro

Congiuntamente denominate "le due Istituzioni"

- Visto** Il D.L n. 59/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 100/2012 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", che inserisce l'art. 3-bis alla legge 225/1992 che, al comma 2, dispone che il Sistema di allerta statale e regionale del rischio meteo-idrologico ed idraulico sia assicurato dal Dipartimento nazionale della protezione civile e dalle Regioni tramite la Rete dei Centri funzionali a cui concorrono, funzionalmente ed operativamente, i Centri di competenza;
- Visto** il Decreto del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 3593 del 20 Luglio 2011, che identifica i Centri di competenza utili alla Rete dei Centri funzionali e che Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - (di seguito Fondazione CIMA) rientra nell'elenco dei Centri di competenza, di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ritenuti per capacità e competenza idonei a fornire servizi, informazioni, elaborazioni e contributi tecnico scientifici in ambiti di protezione civile;
- Visto** il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 5834 del 14 settembre 2012, "Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza", ed in particolare l'art. 1, comma 1, che definisce i Centri di Competenza quali "soggetti titolari di pubblica funzione" ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 241/1990,

specificando che forniscono informazione, dati, elaborazioni e contributi tecnico- scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei *Centri di Competenza*», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

PREMESSO CHE

- Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è – secondo proprio Statuto - un Ente di ricerca di diritto privato, senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese; è attivo nel promuovere e sostenere la formazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'alta formazione nei campi della Protezione Civile, Disaster Risk Reduction e Biodiversità.
Fondata nel 2007 ha come Enti fondatori: il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona. I predetti Enti esercitano il controllo sulla Fondazione a mezzo della nomina di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nell'Organo di Sorveglianza.
- Fondazione CIMA è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche n° 34/UTG di Savona.
- Fondazione CIMA è Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, secondo il decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013. E', altresì, ente di ricerca, d'innovazione e di alta formazione, secondo l'articolo 12 della legge regionale della Regione Liguria del 27 dicembre 2011 N. 38.
- Fondazione CIMA:
 - a. Sviluppa la conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, nei settori:
 - dinamica dell'atmosfera e del mare;
 - idrometeorologia;
 - idrologia e idraulica;
 - valutazione e gestione dei rischi naturali e di origine antropica e industriale;
 - rischio da incendi in zona boschiva e rurale;
 - rischio da territori inquinati.
 - b. Conduce attività per l'adeguamento, la manutenzione e il potenziamento dei sistemi di raccolta, trattamento e visualizzazione

delle informazioni idropluviometriche e dei sistemi previsionali speditivi per l'attività di sorveglianza meteo idrologica in tempo reale del Dipartimento.

- c. Fa affiancamento e assistenza tecnico-scientifica, e anche operativa, al sistema della Rete radar meteorologica nazionale e del Centro Funzionale Centrale, al sistema di previsione della predisposizione del territorio nazionale all'insacco degli incendi boschivi e alla realizzazione del settore rischio industriale nei Centri Funzionali multirischio.
 - d. Fa ricerca e fornisce assistenza tecnico-scientifica per gli aspetti giuridici connessi alle responsabilità di protezione civile.
 - e. Fa formazione e assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.
- FARBAS è costituita ai sensi dell'art. 43 della L.R. 26/2014 legge regionale n. 26/2014, modificato dall'art. 25 della L.R. n.4 del 27 gennaio 2015
 - FARBAS risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.
 - FARBAS persegue le seguenti finalità:
 - a. sostenere e promuovere, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla programmazione regionale e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di idrocarburi, le attività di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione relativamente agli aspetti ambientali, economici, giuridici e fiscali del settore;
 - b. promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica, sviluppando metodologie innovative per l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sullo stato di benessere delle popolazioni e degli ecosistemi e sul sistema socio-economico, nonché sulle interazioni tra essi. In tale ambito, la FARBAS opera in sinergia con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, implementando forme di collaborazione sistematiche e strutturate;
 - c. costituire e sostenere il Polo Informativo Regionale (P.I.R.) sull'ambiente per garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi politici, amministrativi e decisionali in materia ambientale;
 - d. gestire il catasto dell'informazione ambientale e sanitaria (C.I.A.S.);
 - e. promuovere e diffondere, sulle tematiche di specifico interesse, sistemi avanzati di indicatori ambientali coerenti con le specificità delle attività antropiche e le risorse naturalistiche della Regione Basilicata;

- f. in coordinamento con il Centro di Medicina Ambientale e la **Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica** della Regione Basilicata promuovere e supportare attività di studio e ricerca relativamente alle interazioni tra salute e ambiente;
 - g. promuovere programmi di Capacity Building tecnica all'interno delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici locali nel settore ambientale;
 - h. proporre e favorire programmi e azioni strategiche per la creazione di nuovi skill professionali in campo ambientale, sanitario, sociale e delle tecnologie industriali e ambientali;
 - i. progettare e realizzare, su delega della Regione o di altro socio, specifiche attività di carattere innovativo nel settore ambientale;
 - j. promuovere, diffondere e supportare i diversi modelli di gestione ambientale sostenibile per la definizione della politica ambientale locale (es. Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione ambientale volontaria di territorio).
- Per il raggiungimento delle finalità diverse da quelle indicate al punto a) di cui sopra, FARBAS potrà, tra l'altro:
 - i. promuovere, affidare a terzi attività di studio ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore ambientale;
 - ii. stipulare atti, contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della FARBAS;
 - iii. partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della FARBAS;
 - iv. promuovere forme di cooperazione e interscambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della FARBAS;
 - v. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenuti;
 - vi. svolgere il supporto al perseguimento di finalità istituzionali nella materia della prevenzione e tutela ambientale;
 - vii. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web.
 - FARBAS, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di eccellenza, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.



CONSIDERATO CHE

- le due Istituzioni perseguono analoghe finalità concernenti lo sviluppo di attività di ricerca orientate alla riduzione della vulnerabilità e del rischio nei diversi settori, antropici e naturali, con particolare riferimento a quelli ambientale e idrogeologico;
- è interesse comune delle stesse creare le basi per una collaborazione di natura organica diretta a favorire le più opportune forme di sinergia, di integrazione e complementarizzazione tra le proprie azioni in modo tale da soddisfare in maniera più proficua i motivi di interesse pubblico che sono elemento fondante di entrambe;
- entrambe le Istituzioni dispongono di un patrimonio di collaudate esperienze, competenze e professionalità che potrebbero essere utilmente messe a frutto attraverso lo sviluppo di iniziative ed attività comuni, anche al fine di assicurare forme di integrazione di programmi e strutture capaci di recare un significativo contributo al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale che caratterizzano l'azione pubblica;

TENUTO CONTO CHE

- sulla base delle premesse ed alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte si ritiene di regolare il rapporto di collaborazione organico-strutturale che si intende avviare tra le due Istituzioni, ai sensi dell'art. 5 c. 6 del D.Lgs 50/2016, poiché:
 - a. si intende realizzare una cooperazione tra le parti finalizzata a garantire che i servizi che si intende svolgere sono prestati nell'ottica di conseguire con economicità gli obiettivi che entrambe le parti hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. I due enti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità ed oggetto

La finalità del presente Accordo Quadro è quella di sviluppare in termini organici la collaborazione di natura tecnico-scientifica tra CIMA e FARBAS, nell'ambito delle proprie rispettive finalità istituzionali e statutarie e nel comune interesse attraverso:



- lo sviluppo della ricerca orientata a conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio nei diversi settori, antropici e naturali, con particolare riferimento a quelli ambientale e antropico;
- lo sviluppo di attività utili alla definizione di specifiche linee di azione pubblica in atti di indirizzo, linee-guida e documenti a carattere normativo anche in riferimento allo stato dell'arte internazionale;
- lo svolgimento di attività in campo scientifico e tecnologico, a livello nazionale ed internazionale, nei predetti ambiti;
- la predisposizione e la realizzazione in forma congiunta di nuove iniziative e proposte di ricerca rientranti nel quadro di operatività degli strumenti di programmazione e finanziamento a livello regionale, nazionale ed internazionale, su tematiche ed argomenti che verranno di volta in volta individuati e disciplinati attraverso appositi accordi operativi;
- il reciproco scambio di conoscenze in ordine alle esperienze ed attività realizzate, in corso o programmate presso le due Istituzioni;
- la condivisione di uffici, mezzi ed attrezzature per quanto attiene alla realizzazione di attività ricadenti nell'ambito di attuazione del presente Accordo;
- la collaborazione nel campo della formazione e dell'alta formazione relativamente ai settori di interesse;
- il supporto alle amministrazioni pubbliche nella definizione, implementazione e gestione di attività, interventi e iniziative di ricerca con l'obiettivo di migliorarne la performance e la governance;
- la partecipazione, anche in veste di partner, a progetti, iniziative od attività di cui sia o possa diventare titolare l'una o l'altra Istituzione, anche attraverso la messa a disposizione di appositi contributi.

Altri ambiti di collaborazione potranno essere individuati attraverso ulteriori Atti.

Il presente accordo trova attuazione attraverso apposite convenzioni.

Articolo 2

Durata

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data della relativa sottoscrizione e ha durata triennale.

Alla sua scadenza l'Accordo Quadro si intenderà tacitamente rinnovato.

Ciascuna delle due Istituzioni, al termine del presente Accordo Quadro, potrà recedere in qualsiasi momento dandone avviso con lettera raccomandata A.R. con anticipo di almeno 30 giorni.

Articolo 3

Attività di coordinamento e verifica

Il coordinamento necessario ai fini della più proficua attuazione del presente Accordo Quadro è assicurato:


- per CIMA dal suo Presidente, Prof. Ing. Luca Ferraris
- per FARBAS dal suo Presidente, Dr. Giovanni Mussuto

Con cadenza almeno semestrale i due soggetti incaricati del coordinamento verificano lo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, ne valutano l'attualità e ne individuano le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute utili o necessarie.

Per CIMA

Il Presidente

Prof. Ing. Luca FERRARIS
Fondazione CIMA
Il Presidente
Prof. Luca FERRARIS



.....

Per FARBAS

Il Presidente

Dr. Giovanni MUSSUTO
**Fondazione Conservatorio
Antonio Vivaldi**
CA. 900300700
Il Presidente



.....